

Regolamento interventi istituzionali Fondazione Marmo Onlus (di seguito Fondazione)

Art. 1 - Oggetto:

Il presente regolamento -approvato dal CdA in data 29/11/2021, in attuazione dell'art.2 dello Statuto, disciplina le modalità e i criteri attraverso i quali la Fondazione persegue gli scopi statutari e opera nei settori di intervento definiti nello stesso, al fine di assicurare massima trasparenza nella propria attività ed un avveduto utilizzo delle risorse per una maggiore efficacia degli interventi.

Art. 2 – Settori di intervento:

La Fondazione, ente del Terzo Settore, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo e della crescita, nell'esclusivo interesse della comunità appartenente al proprio territorio di riferimento, orientando la propria attività erogativa a favore dei settori prioritari individuati e sanciti da CdA e Assemblea dei Soci, ed, in via residuale, in altri settori, purché "ammessi" dal Decreto Legislativo 153/99 art. 1.1 lettera C-bis.

Settori prioritari di intervento:

- Formazione
- Socio-sanitario-assistenziale
- Tutela, valorizzazione e promozione ambiente, territorio, tradizioni, arte e cultura
- Civiltà del marmo

L'attività erogativa dovrà pertanto essere ripartita e riepilogata, sia in sede di programmazione che di rendicontazione, fra le aree sopra richiamate, che esprimono i fondamentali centri di attenzione dell'attività della Fondazione sul territorio.

Art 3. – Destinazione risorse

Ai settori prioritari, sopra individuati, sarà destinato almeno il 70% delle risorse disponibili. La restante parte potrà essere destinata a progetti "speciali" e di tipologia varia, valutati come rilevanti per il territorio anche se non ascrivibili ai settori prioritari d'intervento.

Per i valori relativi alla capacità erogativa si rimanda a quanto indicato nel bilancio previsionale attualmente indicato.

Art. 4 – Ambito di attività. Principi e criteri generali

La Fondazione, salvo casi eccezionali, opera prevalentemente nel territorio della provincia di Massa Carrara, in piena autonomia, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e non discriminazione, osservando criteri di economicità di gestione, trasparenza e pubblicità. Il principio di sussidiarietà è l'altro principio cardine che guida l'attività e la scelta degli interventi volti a perseguire le finalità istituzionali dell'ente.

ART. 4 - MODALITÀ DI INTERVENTO

4.1 La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali con scelte motivate, aderenti ai propri principi, volte alla migliore utilizzazione delle risorse ed alla efficacia degli interventi.

4.2 La Fondazione svolge la sua attività istituzionale mediante:

- a) la realizzazione di progetti e iniziative proprie;
- b) l'erogazione di contributi finanziari per la realizzazione di progetti e iniziative di terzi, individuati prevalentemente nell'ambito del bando emanato annualmente oltreché mediante apposite convenzioni/protocolli di intesa su progetti condivisi;
- c) l'esercizio di imprese strumentali, come definite dall'art. 1.1 lett. "h" del Decreto Lgs. 153/994 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito dei settori rilevanti, anche assumendo partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori medesimi;
- d) ogni altra modalità ritenuta utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

4.3 Per realizzare progetti e iniziative proprie o di terzi la Fondazione potrà anche:

- a) agire in collaborazione con altri soggetti;
- b) aderire ad organismi consortili od associativi;
- c) partecipare alla costituzione o aderire ad appositi enti, organismi e società aventi scopi compatibili con quelli statuari.

ART. 5 – EROGAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI TERZI-BENEFICIARI

5.1 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli enti pubblici e gli enti privati senza fini di lucro, aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo e la cui attività siano riconducibili ad uno dei settori di intervento della Fondazione; le associazioni ed organizzazioni operanti sul territorio, senza scopo di lucro e ascrivibili all'universo del Terzo Settore.

Il programma di intervento filantropico, per il finanziamento di iniziative di terzi, è attuato principalmente tramite bandi di erogazione, resi pubblici con il loro inserimento nel sito web dell'ente e con adeguate azioni di comunicazione e promozione.

L'assenza di finalità lucrative deve risultare dall'esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita del soggetto. Gli enti privati debbono attestare la loro costituzione e le loro finalità mediante atti e documenti appropriati alla verifica; è facoltà della Fondazione accogliere, sulla base di adeguata motivazione, le domande provenienti da Enti o Comitati costituiti non riconosciuti, qualora i fini perseguiti e l'attività svolta siano ritenuti meritevoli e rilevanti.

5.2 Non sono ammesse erogazioni a favore di:

- A) singole persone fisiche, salvo per premi di merito, borse di studio, di perfezionamento o di ricerca, borse lavoro o di formazione e preparazione al lavoro e, salvo altre misure economiche di sostegno mirate a colmare necessità primarie o dirette ad incoraggiare l'ingresso dei giovani e delle persone svantaggiate nel mondo lavorativo oppure volte a far loro conseguire una migliore integrazione sociale. Le predette erogazioni e misure economiche saranno assegnate in base a criteri oggettivi o a seguito di selezione comparativa;
- B) imprese e società commerciali, od enti con fini di lucro;
- C) organizzazioni sindacali e di patronato, partiti e movimenti politici;

D) società e associazioni sportive di natura professionale o dilettantistica eccetto le associazioni a finalità meramente ricreative;

E) enti e organizzazioni che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

5.3 Possono essere in ogni caso destinatari di contributi per progetti e iniziative rientranti nei settori di intervento: gli enti locali territoriali, la Regione Toscana, le strutture sanitarie pubbliche, le istituzioni scolastiche ed universitarie pubbliche e private parificate, le altre amministrazioni pubbliche, gli enti e le istituzioni religiose di qualsiasi confessione.

5.4 Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti, la Fondazione opera nel rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

ART. 6 – CRITERI GENERALI DELLE EROGAZIONI A SOGGETTI TERZI

6.1 Gli interventi della Fondazione a favore di enti pubblici o loro articolazioni, non possono costituire forme di supplenza o di sostituzione dei medesimi nella attuazione delle loro funzioni istituzionali, né consistere in mero trasferimento di fondi senza indicazione di specifiche finalità.

6.2 Salvo motivate eccezioni, gli interventi della Fondazione non possono essere destinati a coprire le spese per la gestione ordinaria dei soggetti finanziati.

6.3 Sono esclusi da tale limitazione gli enti, fondazioni, associazioni e società, che la Fondazione ha contribuito a costituire, o in cui possiede quote di partecipazione, o concorre, con membri da essa designati, alla composizione degli organi statutari o di gestione.

6.4 Possono essere ammessi al contributo finanziario i progetti di terzi coerenti con le linee generali di indirizzo della Fondazione e rientranti nella programmazione erogativa settoriale stabilita dal documento previsionale, nonché le tipologie di intervento straordinario proposte ed approvate a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione per situazioni di necessità ed urgenza o in caso di calamità naturali.

I progetti di terzi nei singoli settori possono riguardare le seguenti tipologie:

- a) Formazione scolastica e para-scolastica, valorizzazione delle eccellenze (premi e borse di studio), incentivi per i discenti e potenziamento offerta istituti scolastici locali anche nella dotazione strumentale e con particolare riguardo all'acquisizione di competenze nelle nuove tecnologie, alla transizione digitale e alla riduzione delle disuguaglianze,
- b) Attività di ricerca ed alta formazione (con prioritaria attenzione al lapideo, inteso dal punto di vista tecnologico, di ricerca, storico ed artistico)
- c) Conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale;
- d) manifestazioni culturali (mostre, convegni, ecc.), purché di riconosciuto valore culturale o scientifico o di interesse per il territorio;
- e) attività volte alla promozione -a fini turistici- del territorio;
- f) attività a tutela e valorizzazione di ambiente, territorio, tradizione locale;

- g) costituzione di fondi archivistici (documentali o fotografici) relativi alla storia e cultura locale, con particolare riguardo alle espressioni della civiltà del marmo;
- h) progetti per la salute pubblica, salute alimentare, campagne di screening della popolazione e acquisto di apparecchiature per le strutture sanitarie locali;
- i) sostegno a progetti in campo sociale per una maggiore inclusione delle categorie fragili;
- j) interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà, per la riduzione della povertà e dei divari sociali;
- k) altre tipologie comunque funzionali al perseguimento degli obiettivi programmati.

6.5 I soggetti terzi beneficiari dei contributi devono possedere la capacità, anche finanziaria, di realizzare e gestire l'iniziativa o il progetto per il quale è richiesto l'intervento della Fondazione, e perseguirne con efficacia ed efficienza gli obiettivi dichiarati. A tale scopo dovranno presentare un piano dei costi relativi al progetto proposto.

6.6 Il contributo verrà erogato a progetto ultimato, dietro presentazione di una relazione finale che permetta di valutarne il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato in fase di progettazione, la qualità dell'output, la ricaduta sul territorio. A questa si deve accompagnare, entro il termine indicato nel bando, la presentazione di un rendiconto economico e, su richiesta, copia di trasmissione dei giustificativi fiscali riportati nel rendiconto. I costi ammissibili sono indicati nello specifico regolamento applicativo in calce ad ogni bando.

In casi di comprovata necessità espressa mediante formale richiesta, è possibile richiedere un anticipo dello stesso fino all'80% dell'importo del contributo concesso.

6.7 L'eventuale ripetizione di interventi nei confronti di uno stesso destinatario, non può in nessun caso costituire in capo al medesimo diritti di sorta alla concessione di ulteriori contributi negli esercizi successivi.

6.8 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione in ordine agli interventi nei vari settori e nella valutazione e selezione dei progetti sono autonome ed insindacabili.

ART. 7 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

7.1 La Fondazione prende in esame solo le richieste che presentino in maniera chiara e dettagliata il contenuto dell'intervento, i soggetti coinvolti, i beneficiari, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i risultati attesi e le modalità di verifica e misurazione degli stessi, nonché le risorse finanziarie e i tempi occorrenti per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa cui si riferiscono.

In particolare le domande di contributo dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- a) identità e natura del soggetto richiedente e delle persone che in concreto si occuperanno dell'iniziativa;
- b) settore cui il progetto si riferisce;
- c) ambito territoriale relativo;
- d) descrizione dettagliata del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare;
- e) obiettivi perseguiti, tipologia e beneficiari ultimi del progetto/iniziativa;

- f) costo complessivo del progetto con la dettagliata indicazione delle singole categorie di spesa e del relativo importo;
- g) piano finanziario per la copertura integrale del costo per la realizzazione del progetto, con la indicazione di eventuali altri soggetti finanziatori, allegando o obbligandosi a produrre la dichiarazione di impegno dei soggetti medesimi;
- h) benefici e opportunità derivanti dall'iniziativa e metodo di valutazione e comunicazione dei risultati ottenuti;
- i) soluzioni progettuali adottate e impegno a trasmettere le autorizzazioni richieste dalle norme vigenti;

7.2 In linea generale la Fondazione:

- a) salvo motivate eccezioni, prende in considerazione solo progetti nuovi, non ancora avviati, e di adeguata consistenza e rilevanza;
- b) non consente la presentazione sul medesimo bando di più domande di contributo da parte dello stesso soggetto, salvo si tratti di enti locali o di aziende sanitarie pubbliche, a cui il Consiglio di Amministrazione può consentire più di una domanda fissandone il numero massimo;
- c) valuta i progetti per la loro valenza intrinseca, evitando ogni parzialità e discriminazione.

7.3 Ogni singola iniziativa è valutata in rapporto alla rispondenza coi programmi della Fondazione nonché con gli obiettivi generali fissati dall'Agenda UN 2030 e le missioni e priorità trasversali individuate nel PNRR, documenti che guidano l'azione della Fondazione nel perseguimento dei propri obiettivi.

In particolare nella valutazione delle domande di contributo si terrà conto dell'esistenza o meno dei seguenti aspetti:

- a) originalità e qualità del progetto e sua idoneità a conseguire efficacemente gli obiettivi dichiarati;
- b) capacità e volontà di innescare processi in sinergia con altre associazioni/attività (creazione di partnership sugli obiettivi e nella programmazione)
- c) congruità del rapporto tra mezzi disponibili ed obiettivi perseguiti;
- d) affidabilità del soggetto richiedente nonché esperienza dallo stesso maturata nel settore di attività interessato e nella realizzazione di altri progetti;
- e) congruità del costo complessivo rispetto al progetto proposto;
- f) esistenza di altri soggetti finanziatori ed entità del loro apporto;
- g) completezza della documentazione fornita.

7.4 La Fondazione, in relazione ai progetti e alle richieste di contributo presentate da terzi, può, in via eccezionale e con adeguata motivazione, trasferire alcuni di essi fra i progetti e le iniziative proprie, sostenendone l'onere finanziario ed organizzativo anche in collaborazione con il soggetto proponente ed eventualmente agendo in partnership/rete nella presentazione dello stesso a bandi pubblici di finanziamento specifico.

ART. 8 – FINANZIAMENTI TRAMITE BANDI

8.1 Il finanziamento di progetti di terzi, di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7, viene attuato in modo privilegiato attraverso i bandi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, pubblicati sul sito web dell'ente nonché resi conoscibili mediante adeguate azioni informative.

8.2 I bandi contengono e specificano:

- a) i settori in cui devono essere realizzati i progetti e le iniziative per i quali è richiesto il contributo;
- b) il relativo ambito territoriale;
- c) i requisiti che devono possedere i soggetti interessati alla presentazione della domanda;
- d) gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione;
- e) l'entità dello stanziamento destinato alle erogazioni;
- f) le condizioni di accesso, il termine per la presentazione delle domande e la relativa modalità di trasmissione;
- g) i criteri adottati per selezionare le domande;
- h) la previsione del termine massimo entro il quale il Consiglio di Amministrazione deve comunicare l'esito del bando agli interessati;
- i) gli indicatori di efficacia dei progetti da finanziare laddove ciò sia possibile in conformità alle buone pratiche generalmente applicate nei rispettivi ambiti;
- j) l'indicazione che la Fondazione può effettuare controlli nel corso e al termine del progetto, con facoltà di sospendere o revocare il contributo al riscontro di situazioni irregolari;
- k) le modalità con cui deve essere assicurata l'evidenza della Fondazione quale soggetto finanziatore del progetto o dell'iniziativa;
- l) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;

8.3 I soggetti che intendono ottenere finanziamenti sulla base di un bando della Fondazione, debbono farne richiesta nelle forme e nei termini previsti dal bando medesimo. Non sono accettate le richieste che non rispettino le prescrizioni ivi contenute.

8.4 Le richieste di contributo presentate nell'ambito dei bandi della Fondazione vengono esaminate preventivamente dalla commissione di Valutazione e approvate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato nel testo stesso del bando.

ART. 9 - ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO TRAMITE BANDO

9.1 Le domande pervenute sono preliminarmente esaminate dagli uffici della Fondazione per accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi, la loro regolarità formale e la loro rispondenza agli altri requisiti richiesti per l'erogazione di contributi.

9.2 Gli uffici della Fondazione, accertati i requisiti di ammissibilità, trasmettono le richieste alla commissione di Valutazione che può richiedere documentazione integrativa necessaria per la migliore valutazione del progetto

9.3 Completato l'esame, la Commissione di Valutazione, coadiuvata dal Coordinatore, formula le proprie osservazioni sulla domande che attengono principalmente alla verifica della sostenibilità e fattibilità, anche finanziaria, del progetto o iniziativa presentata, nonché la coerenza della stessa con le linee di indirizzo della Fondazione, e alla valutazione della ricaduta sul territorio per la successiva valutazione del Consiglio di Amministrazione a cui spetta il compito deliberativo in ordine alle erogazioni.

9.4 Il Consiglio di amministrazione può, infatti, costituire, al proprio interno o anche con la partecipazione di soggetti delegati dai Consiglieri stessi, apposite Commissioni per la Valutazione dei progetti presentati da terzi. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle osservazioni formulate in fase di valutazione preliminare, procede ad una autonoma ed insindacabile valutazione comparata delle domande nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) coerenza con le linee programmatiche della Fondazione e con gli obiettivi perseguiti dallo specifico bando;
- b) originalità del progetto, sua capacità di perseguire gli obiettivi dichiarati ed efficacia dell'intervento in termini di risultato atteso o di soluzione dei bisogni sociali rilevati;
- c) esperienza maturata dal soggetto richiedente nel settore di attività relativa alla domanda;
- d) esistenza di altri soggetti che finanziano lo stesso progetto e consistenza di tali finanziamenti;
- e) possibilità di verifica dei risultati.

ART. 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

10.1 Le determinazioni, positive o negative del Consiglio di Amministrazione, sulle richieste di contributo sono comunicate ai richiedenti in forma scritta per posta elettronica, entro 30 giorni dalla data di deliberazione del medesimo Organo.

10.2 Il Coordinatore sovrintende alle procedure di erogazione e assicura che le deliberazioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.

10.3 Con la comunicazione del contributo, informa il beneficiario circa le formalità da espletare ed i documenti da produrre per ottenere l'effettiva erogazione del contributo medesimo.

10.4 L'erogazione del contributo deliberato è effettuata mediante bonifico bancario intestato al richiedete/beneficiario ad avvenuta realizzazione del progetto, dietro presentazione:

- a) della documentazione di spesa fiscalmente in regola, comprovante la spesa sostenuta;
- b) di una dettagliata relazione sulla realizzazione del progetto e sui risultati ottenuti, accompagnata da una adeguata documentazione fotografica.

La Fondazione si riserva di predisporre uno schema per la relazione finale con le informazioni, notizie e documenti da fornire.

Nel caso di progetti complessi o per comprovate necessità, l'erogazione può avvenire sulla base di stati di avanzamento. Il Consiglio di amministrazione può motivatamente disporre, in particolari circostanze, l'erogazione anticipata, in misura parziale o totale, del contributo concesso (vedi 6.6).

Su preventiva e motivata richiesta del soggetto beneficiario, la Fondazione può concedere una o più proroghe del termine come sopra assegnato

10.5 Il contributo concesso deve intendersi proporzionale alla spesa complessiva richiesta nonché a quella effettivamente sostenuta per il progetto finanziato. In caso di attuazione parziale del progetto, inizialmente presentato, con sostenimento di una minore spesa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

La presente norma si applica anche ai contributi concessi in misura inferiore a quella richiesta: una volta che l'ammontare del contributo stesso sia stato comunicato dai beneficiari, salva diverse esplicita e tempestiva comunicazione del beneficiario stesso, si intende infatti convenuto che il progetto sarà integralmente realizzato come indicato nella domanda presentata a bando.

10.6 I contributi deliberati non possono essere erogati nei casi in cui:

- a) l'iniziativa ammessa al contributo non sia stata realizzata nei termini indicati nella delibera di concessione, salvo proroghe debitamente autorizzate;
- b) non venga presentata la documentazione richiesta di cui al precedente punto 11.3;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il progetto ammesso al finanziamento senza il preventivo assenso della Fondazione;
- d) in ogni caso in cui il beneficiario, anche per cause sopravvenute, non risulti più in grado di attuare il progetto o comunque si riveli soggetto inaffidabile.

Il contributo concesso per la realizzazione di una determinata iniziativa non può essere destinato ad altra e diversa iniziativa, per la quale il soggetto beneficiario del contributo potrà presentare nuova ed autonoma richiesta, che sarà valutata a norma del presente regolamento.

ART. 11 – DEROGHE

Il Consiglio di Amministrazione può, in via eccezionale e straordinaria, in caso di necessità e urgenza, e con adeguata motivazione, derogare alle norme ed alle procedure stabilite nel presente regolamento.

ART. 12 – BILANCIO SOCIALE E LA RELAZIONE DI MISSIONE

In coerenza con la propria volontà di trasparenza di gestione e in ottemperanza agli obblighi di legge conseguenti alla Riforma del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione riferisce sull'attività svolta dalla Fondazione attraverso il Bilancio Sociale, presentato agli stakeholder e reso pubblica con l'inserimento sul sito www.fondazionemarmo.it.

La Relazione di missione "Illustra da un lato le poste di bilancio, e dell'altro lato l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie cumulando informazioni che il Codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

ART. 13 – PUBBLICITÀ

13.1 Il bilancio di esercizio, la relazione di missione ed i regolamenti aventi rilevanza esterna sono resi pubblici mediante:

- a) pubblicazione sul sito web della Fondazione e segnalazione sui mezzi di informazione più diffusi sul territorio provinciale;

- b) consegna o invio a chiunque ne faccia richiesta, secondo le modalità indicate sul sito web della Fondazione;
- c) ogni altra modalità stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

13.2 I bandi per contributi a terzi sono resi pubblici mediante:

- a) pubblicazione sul sito web della Fondazione e segnalazione sui mezzi di informazione più diffusi sul territorio provinciale;
- b) adeguata campagna di comunicazione attraverso i canali social;
- c) organizzazione di incontri pubblici di presentazione degli obiettivi e strategie prioritarie della Fondazione e di presentazione del bando alle associazioni, enti ed istituzioni potenziali beneficiari,
- d) consegna a chiunque ne faccia richiesta;
- e) ogni altra modalità stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 – DECORRENZA E NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Ai contributi deliberati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni del regolamento previgente

Approvato dal CdA della Fondazione Marmo Onlus nella seduta n. 32 in data 29.11.21